

**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO****SECONDA SEZIONE CIVILE**

riunito in composizione collegiale nelle persone dei sottoscritti magistrati:

Dott.ssa Laura De Simone	Presidente
Dott. Sergio Rossetti	Giudice
Dott. Francesco Pipicelli	Giudice rel.

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Letto il ricorso per concordato semplificato (ex art. 25 sexies del d.l.vo 12.01.2019, n. 14 e d.l.vo 17.06.2022, n. 83 – breviter “CCII”) depositato telematicamente in data 17.4.2024 dalla ricorrente

**, con sede legale a MILANO (MI)**

, in persona del legale rappresentante *pro tempore* amministratore

unico Dott. (C.F. ) (di seguito, per brevità, la “Società” o “ ”), r

letta la relazione finale dell’esperto dr. il quale in data 16.4.2024 “*DICHIARA che le trattative con i creditori si sono svolte secondo correttezza e buona fede e che, tuttavia, non hanno avuto esito positivo e che soluzioni individuate ai sensi dell’art. 23, commi 1 e 2, lettera b) del D.Lgs. 14/2019 non sono praticabili e che pertanto il processo di Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa è terminato.*”;

vista la proposta, il piano e gli allegati e gli allegati nonché esaminata la relazione finale anche sulle modalità di svolgimento delle trattative e sulla non praticabilità delle soluzioni ex art. 23 CCII;

letta l’istanza motivata di parte ricorrente nell’ambito del procedimento unitario per l’apertura della liquidazione giudiziale RG N. 991/2023 di “...*riunione del presente giudizio a quello instaurato da per l’omologa del concordato semplificato e/o previo rinvio dell’udienza del 17 aprile*



2024, esaminare in via prioritaria il ricorso per concordato semplificato presentato dalla Società ex art. 25-sexies CCII”;

letta la memoria del creditore ricorrente sempre in data 17.4.2024 – nel giudizio RG PU N. 991/2023 il quale ha lamentato non essersi svolta alcuna interlocuzione con il predetto creditore nel corso delle trattative con l’esperto e chiesto pertanto dichiararsi la manifesta inammissibilità della domanda di concordato semplificato “...*indipendentemente da qualsiasi attestazione dell’esperto circa la correttezza e buona fede praticata durante le trattative per la composizione negoziata della crisi (condizione prescritta dal citato art. 25 sexies), e anche in dissonanza rispetto a qualsiasi attestazione favorevole...*”;

rilevato che tali censure dovranno essere necessariamente approfondite nel parere dell’esperto di cui *infra*;

rilevato infatti che le modalità concrete di svolgimento delle trattative e degli incontri programmati non sono sindacabili dal Tribunale né sono tali allo stato da determinare una manifesta inammissibilità della domanda per difetto di correttezza e buona fede, salvi i necessari approfondimenti dell’esperto da svolgersi nel parere di cui *infra*: appare allo stato sufficiente la relazione dell’esperto che attesta la buona fede;

ritenuto che tale conclusione pare suggerita dal tenore letterale della norma di cui al comma 1 dell’art. 25 sexies comma 1 CCII, dovendosi preferire un controllo solo esteriore del Tribunale di logicità e non contraddittorietà della motivazione della relazione dell’esperto; poi vi sarà uno spazio rimediabile per il creditore che voglia contestare l’assenza di correttezza nell’ambito della opposizione all’omologa, dove l’esistenza della buona fede deve essere vagliata dal tribunale se contestata; ovviamente, viene fatto salvo il caso in cui vi sia una contraddittorietà intrinseca dell’attestazione sul punto della correttezza e buona fede, per cui i chiarimenti all’esperto vanno richiesti subito, stante la contestazione specifica del creditore ricorrente per l’apertura della liquidazione giudiziale;

rilevato che il Tribunale è facoltizzato ad esaminare in via prioritaria la domanda diretta a regolare la crisi con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale (in specie richiesta dal creditore

), in diretta applicazione anche nell’ipotesi del concordato semplificato dell’art. 7 comma 2 CCII, soltanto ove la medesima domanda non sia manifestamente inammissibile e il piano non sia manifestamente inadeguato al raggiungimento degli obiettivi prefissati, ipotesi che in questo momento non appare ricorrere;

evidenziato infatti che la norma dell’art. 7 comma 2 lettera a), infatti, in piena continuità con quanto stabilito sotto la vigenza della legge fallimentare da Cass. S.U. n. 9935/2015 prevede che



nell'esame delle domande varie attinenti il medesimo stato di crisi o insolvenza, confluite nel medesimo procedimento unitario, il Tribunale debba esaminare in via prioritaria la domanda diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale (o controllata secondo le soglie dimensionali) in base al principio di prevalenza della soluzione non liquidatoria della crisi; pertanto, la liquidazione giudiziale può essere dichiarata, come nel caso di specie, non solo se esista l'insolvenza, ma anche se la stessa non possa essere eliminata o risolta attraverso la soluzione alternativa del concordato semplificato, ove ritenuta irrituale e manifestamente inammissibile o non omologata;

letto l'art. 7 comma 1 CCII in punto riunione e rilevato che il procedimento di concordato semplificato n. 3/2024 è stato iscritto successivamente in un rito di cancelleria diverso dal procedimento unitario RG N. 991/2023;

considerato che al fine di compiere un pieno e completo controllo di ritualità della proposta deve essere presente all'interno del fascicolo non solo la relazione finale dell'esperto ma anche il suo motivato parere in diritto sulle garanzie offerte e sull'alternativa liquidatoria (con riferimento specifico ai presumibili risultati della liquidazione), ai sensi dell'art. 25 *sexies* comma 3 CCII;

**pqm**

visto ed applicato l'art. 7 CCII in ordine alla riunione, subordina l'esame della domanda di apertura della liquidazione giudiziale ad iniziativa di \_\_\_\_\_ all'esito dell'esame della domanda di concordato semplificato;

INVITA l'esperto Dott. \_\_\_\_\_ al deposito del parere motivato ex art. 25 *sexies* comma 3 CCII su esposto, esteso alla presenza o meno dei requisiti di correttezza e buona fede nello svolgimento delle trattative ed alla praticabilità o meno delle soluzioni ex art. 23 CCII, entro il 13 maggio 2024.

**DISPONE che a cura della cancelleria il presente decreto collegiale sia acquisito anche nel procedimento per concordato semplificato RG n. 3/2024.**

**Si comunichi con urgenza all'esperto dr. \_\_\_\_\_ a mezzo PEC ed alle parti costituite a cura della cancelleria.**

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, in data 23 aprile 2024.

Il giudice rel. est.  
*dott. Francesco Pipicelli*

Il Presidente  
*Dott.ssa Laura De Simone*